

RELAZIONE DEL GIUDICE RELATORE  
presentata nella causa C-303/92 \*

I — Antefatti e procedimento

1. La direttiva del Consiglio 18 giugno 1987, 87/328/CEE, relativa all'ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura impone agli Stati membri di vigilare affinché non venga vietata, limitata o ostacolata l'ammissione alla riproduzione delle bovine di razza pura (art. 1), né l'ammissione ai fini del controllo ufficiale di tori di razza pura o l'utilizzazione del loro sperma quando questi tori sono stati ammessi alla fecondazione artificiale in uno Stato membro (art. 2). La direttiva comprende inoltre disposizioni relative all'identificazione dei tori e alle condizioni di conservazione dello sperma.

2. La direttiva del Consiglio 19 dicembre 1988, 88/661/CEE, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina contiene disposizioni inerenti agli scambi intracomunitari di riproduttori suini di razza pura e di riproduttori suini ibridi. Gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare gli scambi intracomunitari di detti animali, del loro sperma, dei loro ovuli od embrioni, l'istituzione di libri genealogici e il riconoscimento ufficiale delle associazioni di allevatori (artt. 2 e 7). Gli Stati membri possono richiedere che i suini riproduttori di razza pura ed il loro sperma, i

loro ovuli ed embrioni siano accompagnati, nella loro commercializzazione, da certificati (artt. 5 e 9).

Detta direttiva va integrata in particolare con disposizioni comunitarie relative all'ammissione dei riproduttori suini di razza pura alla riproduzione (artt. 3 e 8). Dette disposizioni costituiscono oggetto della direttiva del Consiglio 5 marzo 1990, 90/118/CEE, relativa all'ammissione alla riproduzione dei suini riproduttori di razza pura e dalla direttiva del Consiglio 5 marzo 1990, 90/119/CEE, relativa all'ammissione alla riproduzione dei suini ibridi riproduttori. Dette direttive contengono disposizioni analoghe a quelle di cui alla direttiva 87/328/CEE già menzionata, relativa ai bovini riproduttori di razza pura, ma riguardano i riproduttori suini di razza pura e ibridi.

3. La direttiva del Consiglio 30 maggio 1989, 89/361/CEE, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura dispone che gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare gli scambi intracomunitari di ovini e caprini riproduttori di razza pura nonché del loro sperma, dei loro ovuli ed embrioni come pure il riconoscimento ufficiale delle organizzazioni o associazioni di allevatori (art. 3). Gli Stati membri possono richiedere che gli ovini o caprini riproduttori di razza pura, come il loro sperma, i loro ovuli e i loro embrioni

\* Lingua processuale: Polonese.

siano accompagnati, nella loro commercializzazione, da un certificato (art. 6).

4. Nel penultimo articolo, le cinque direttive summenzionate dispongono che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 87/328/CEE non oltre il 1° gennaio 1989 ed alle altre direttive non oltre il 1° gennaio 1991 e che devono informarne immediatamente la Commissione.

5. La Commissione, non avendo ricevuto alle date summenzionate, alcuna comunicazione dal governo olandese circa i provvedimenti di trasposizione delle direttive in questione, con lettere 11 ottobre 1989 (per la direttiva 87/328/CEE) e 25 aprile 1991 (per le altre direttive), conformemente alla procedura di cui all'art. 169 del Trattato, ha invitato il governo olandese a presentare le sue osservazioni entro il termine di due mesi.

6. Il governo olandese ha risposto con lettere del 9 gennaio 1990 e del 2 ottobre 1991, dichiarando che le autorità nazionali stavano elaborando le misure necessarie per trasporre le direttive.

7. Preso atto di questa risposta, il 15 ottobre 1990 e il 13 novembre 1991 la Commissione ha emesso due pareri motivati secondo i

quali, non adottando entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi, da un lato, alla direttiva 87/328/CEE e, dall'altro, alle direttive 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/118/CEE e 90/119/CEE, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù del Trattato. Ha invitato il Regno dei Paesi Bassi ad adottare le misure necessarie per conformarsi alle direttive entro il termine di due mesi decorrente dalla notifica dei pareri motivati.

8. Il governo olandese ha risposto, con lettere 8 gennaio 1991 e 21 novembre 1991, segnalando che la trasposizione delle direttive si effettuava nell'ambito della «Gezondheids-en Welzijnswet voor dieren» (legge sulla salute e il benessere degli animali), il cui progetto è stato adottato il 26 maggio 1991 dalla Seconda Camera. A suo giudizio detto disegno di legge dovrebbe essere adottato dalla Prima Camera prima delle vacanze parlamentari del 1992.

9. Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 17 luglio 1992, la Commissione ha promosso il presente ricorso.

10. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di non procedere ad istruttoria e, previo consenso delle parti, di applicare l'art. 44 bis del suo regolamento di procedura.

## II — Conclusioni delle parti

La *Commissione* conclude che la Corte voglia:

1) constatare che, non adottando entro i termini prescritti, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 giugno 1987, 87/328/CEE, relativa all'ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura, alla direttiva del Consiglio 19 dicembre 1988, 88/661/CEE, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina, alla direttiva del Consiglio 30 maggio 1989, 89/361/CEE, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura, alla direttiva del Consiglio 5 marzo 1990, 90/118/CEE, relativa all'ammissione alla riproduzione dei suini riproduttori di razza pura e alla direttiva del Consiglio 5 marzo 1990, 90/119/CEE, relativa all'ammissione alla riproduzione dei suini ibridi riproduttori, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù del Trattato CEE;

2) porre le spese a carico del Regno dei Paesi Bassi.

Il *Regno dei Paesi Bassi* conclude che la Corte voglia:

1) constatare che il ricorso della Commissione, nel punto in cui si riferisce all'art. 8A del Trattato CEE, va dichiarato irricevibile e, per gli altri punti, si rimette al prudente apprezzamento della Corte;

2) compensare le spese.

## III — Mezzi ed argomenti delle parti

### A — Sulla ricevibilità

1. Il *governo olandese* sostiene che l'atto introduttivo e i pareri motivati sui quali esso si fonda non coincidono. A suo giudizio, tanto nel parere motivato del 19 ottobre 1990, relativo alla direttiva 87/328/CEE, quanto in quello del 13 novembre 1991, relativo alle direttive 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/118/CEE e 90/119/CEE, si fa carico al governo olandese di non aver dato attuazione alla direttiva entro i termini prescritti, e ciò esclusivamente sotto il profilo dell'art. 189, terzo comma, combinato con l'art. 5, primo comma, del Trattato; l'atto introduttivo invece estende l'oggetto della domanda ad una violazione dell'art. 8A del Trattato.

Il governo olandese ritiene che, poiché l'oggetto di un ricorso promosso a norma dell'art. 169 è determinato dal parere motivato e poiché, inoltre, l'atto introduttivo e il parere motivato devono entrambi essere fondati sugli stessi motivi e sugli stessi mezzi, risulta irricevibile il mezzo della Commissione imperniato sull'art. 8A del Trattato.

B — *Nel merito*

1. La *Commissione* osserva anzitutto che, in virtù dell'art. 189 del Trattato, gli Stati membri devono conformarsi alle direttive nel termine stabilito dalle stesse.

Si richiama poi all'art. 8A del Trattato per sostenere che, combinato con l'obbligo imposto dall'art. 5 del Trattato, detto articolo va interpretato nel senso che, se la Commissione ha adottato le norme necessarie per realizzare il mercato interno al 31 dicembre 1992, gli Stati membri devono trasporre tempestivamente le misure comunitarie nel diritto nazionale affinché il mercato interno sia funzionante dal 31 dicembre 1992.

A questo proposito la Commissione sostiene che, poiché il Regno dei Paesi Bassi non ha adottato entro i termini prescritti le disposizioni per trasporre le direttive nel diritto nazionale, è d'uopo constatare che è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù del Trattato. L'inadempimento è patente, aggiunge, dal momento che la trasposizione non sarà effettuata prima del 31 dicembre 1992, mettendo a repentaglio la realizzazione del mercato interno a questa data.

La Commissione ricorda infine, replicando ai chiarimenti del governo olandese circa la complessità delle modifiche legislative richieste ed i ritardi registrati nelle procedure par-

lamentari, che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, difficoltà di questo genere non possono giustificare l'inosservanza degli obblighi scaturenti dal Trattato.

2. Il *governo olandese* sostiene anzitutto di aver informato la Commissione, durante la fase precontenziosa, che la messa in atto delle direttive litigiose si sarebbe operata in base al disegno di legge della «Gezondheids-en Welzijnswet voor dieren» (legge sulla salute e sul benessere degli animali).

Sottolinea poi che la normativa attualmente vigente nei Paesi Bassi non fornisce alcun fondamento all'imposizione di prescrizioni normative nel settore disciplinato dalle direttive litigiose. La proposta di legge summenzionata, invece, fornirà un fondamento giuridico che consentirà di mettere in atto le direttive in questione tramite una regolamentazione di livello inferiore.

Il governo olandese invoca infine la complessità della necessaria modifica legislativa per giustificare i ritardi nell'adozione della proposta di legge in questione. Precisa tuttavia che la Prima Camera degli Staten-Generaal ha adottato detta proposta di legge il 22 settembre 1992 e che da allora la messa in atto delle direttive in questione costituisce oggetto di trattamento prioritario.

M. Diez de Velasco  
giudice relatore